

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI DI INARCASSA¹

Articolo 1 – Oggetto

1.1 - Il presente Regolamento elettorale stabilisce le modalità di elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa.

1.2 – Ai fini dell’elezione del Comitato Nazionale dei Delegati il corpo elettorale è suddiviso in Assemblee provinciali degli iscritti sulla base delle circoscrizioni elettorali di residenza e della categoria professionale, come individuate all’art. 9 dello Statuto.²

1.3 – Le elezioni si svolgono esclusivamente per via telematica ed è costituito un seggio unico nazionale telematico articolato in sezioni distinte per categorie professionali e aventi un bacino corrispondente a quello delle Assemblee provinciali di cui al comma precedente.

1.4 – Il numero dei candidati eleggibili per ciascuna Assemblea provinciale e categoria professionale è determinato dalle norme statutarie.

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

2.1 - Sono titolari del diritto di elettorato attivo gli Associati che siano, contestualmente, in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dallo Statuto di Inarcassa e siano formalmente iscritti nei ruoli di Inarcassa con delibera della Giunta Esecutiva, alla data di indizione delle elezioni ed alla data di votazione. Il titolare del diritto di elettorato attivo esprime il proprio voto nell’ambito dell’Assemblea provinciale riferita alla provincia nella quale risulta formalmente residente alla data di indizione delle elezioni di cui all’articolo 3, comma 1. Eventuali mutamenti di residenza che intervengano dopo tale data, non sono idonei a modificare l’individuazione dell’Assemblea provinciale nell’ambito della quale esercitare il diritto di voto.

2.2 - Sono titolari del diritto di elettorato passivo gli Associati:

- a) in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dallo Statuto di Inarcassa e formalmente iscritti nei ruoli di Inarcassa con delibera della Giunta Esecutiva, senza soluzione di continuità, per l’intero periodo intercorrente tra la data di indizione delle elezioni e quella di espletamento delle operazioni di voto;
- b) che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. Tali requisiti sono considerati esistenti in presenza dell’iscrizione all’Albo Professionale;
- c) che non abbiano subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, un provvedimento di sospensione o cancellazione;
- d) che non abbiano subito condanne definitive, ovvero patteggiato la pena, per delitti non colposi punibili con pena detentiva;
- e) che non siano stati dichiarati responsabili verso Inarcassa con sentenza definitiva o, se dichiarati responsabili, abbiano già estinto il debito;

¹ Con le modifiche approvate dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

² Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

1.2 – Ai fini dell’elezione del Comitato Nazionale dei Delegati il corpo elettorale è suddiviso in Assemblee provinciali degli iscritti sulla base della provincia di residenza e della categoria professionale.

- f) nei confronti dei quali non sussistono le condizioni di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in quanto applicabili;
- g) che, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 4, non abbiano debiti scaduti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo nei confronti di Inarcassa e siano in regola con gli adempimenti dichiarativi verso l'Associazione;
- h) che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento e, all'esito delle verifiche ivi indicate, siano inseriti nell'elenco di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3

2.3 - L'associato può presentare la propria candidatura esclusivamente nell'ambito dell'Assemblea provinciale nella quale è titolare del diritto di elettorato attivo ai sensi del precedente comma 1. Eventuali successivi mutamenti di residenza non sono idonei a modificare l'individuazione dell'Assemblea provinciale di riferimento per la candidatura.

Articolo 3 – Indizione elezioni

3.1 – Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza del mandato del Comitato Nazionale dei Delegati in carica, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo di tale Organo dell'Associazione e fissa l'inizio e la chiusura del periodo di votazione. Con la medesima deliberazione, il Consiglio di Amministrazione stabilisce inoltre le eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione per il caso di mancato raggiungimento del quorum previsto dallo Statuto in prima tornata. Le tornate di voto successive alla prima sono fissate a distanza non inferiore a dieci giorni dalla conclusione della precedente.

3.2 - Ciascuna tornata di voto si articola in non meno di cinque giorni calendariali consecutivi, con una durata minima delle operazioni di voto di otto ore per ciascuna giornata.

Articolo 4 – Pubblicità delle elezioni e nomina del Notaio

4.1 - Entro dieci giorni dall'indizione delle elezioni, Inarcassa:

- 1) comunica, a tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di elettorato attivo di cui all'articolo 2, l'avvenuta indizione delle elezioni ed il periodo di votazione di cui all'articolo 3, con indicazione dei giorni ed orari della prima, e della eventuale seconda e terza, convocazione;

³ Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

2.2 - Sono titolari del diritto di elettorato passivo gli Associati:

- a) in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dallo Statuto di Inarcassa e formalmente iscritti nei ruoli di Inarcassa con delibera della Giunta Esecutiva, senza soluzione di continuità, per l'intero periodo intercorrente tra la data di indizione delle elezioni e quella di espletamento delle operazioni di voto;
- b) nei confronti dei quali non sussistono le condizioni di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in quanto applicabili;
- c) che, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 4, non abbiano debiti scaduti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo nei confronti di Inarcassa e siano in regola con gli adempimenti dichiarativi verso l'Associazione;
- d) che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento e, all'esito delle verifiche ivi indicate, siano inseriti nell'elenco di cui al comma 5 del medesimo articolo.

L'associato può presentare la propria candidatura esclusivamente nell'ambito dell'Assemblea provinciale nella quale è titolare del diritto di elettorato attivo ai sensi del precedente comma 1. Eventuali successivi mutamenti di residenza non sono idonei a modificare l'individuazione dell'Assemblea provinciale di riferimento per la candidatura.

- 2) pubblica, sul sito internet istituzionale dell'Associazione, la circolare illustrativa delle norme per il voto in via telematica di cui al presente Regolamento e delle regole e modalità tecniche per l'esercizio di tale diritto.

4.2 – Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione nomina il Notaio segnalato dal Consiglio Notarile Distrettuale di Roma, Velletri e Civitavecchia, a seguito di specifica istanza, incaricato di assistere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti su tutto il territorio nazionale e di supportare la Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 6.

Articolo 5 – Presentazione delle candidature a componente del Comitato Nazionale dei Delegati

5.1 – Le candidature devono essere presentate dagli interessati entro il termine tassativo delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. A tal fine, dovrà essere interamente compilato on line – a pena di inammissibilità della candidatura - l'apposito form disponibile sul portale istituzionale dell'Associazione, nella sezione dedicata alle elezioni.

5.2 - Le candidature pervenute oltre il termine di cui al comma precedente sono considerate irricevibili, senza possibilità di sanatoria alcuna.

5.3 - Ai fini della validità delle candidature, il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.

5.4 - Il candidato che – all'esito della verifica di cui al comma precedente - non sia in possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), può regolarizzare la sua posizione ed essere ammesso alla candidatura, qualora vi provveda entro il termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione della Posta Elettronica Certificata con la quale Inarcassa gli comunica gli adempimenti per i quali è irregolare. Oltre alla presentazione di ogni comunicazione reddituale eventualmente omessa, ovvero alla rettifica di quelle infedeli, la regolarizzazione ai fini della candidatura potrà avvenire esclusivamente tramite il pagamento in unica soluzione di qualsiasi debito verso Inarcassa, comprensivo di sanzioni ed interessi, entro il termine di cui sopra.

5.5 - Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di regolarizzazione di cui al comma precedente, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero in caso di mancata regolarizzazione in termini, il Consiglio di Amministrazione delibera l'elenco delle candidature non ammesse e l'elenco delle candidature convalidate, dandone comunicazione agli interessati e pubblicando sul portale di Inarcassa, nella sezione dedicata alle elezioni, solo l'elenco dei candidati ammessi.

5.6 – Entro dieci giorni dalla deliberazione di cui al precedente comma 5, Inarcassa rende disponibile a ciascun candidato l'elenco degli Associati aventi diritto di elettorato attivo per l'elezione oggetto della specifica Assemblea provinciale e categoria, completo dell'indirizzo di corrispondenza eletto dall'iscritto per le comunicazioni dell'Associazione. Tale elenco potrà essere utilizzato dai candidati, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, esclusivamente ai fini della campagna elettorale e per la sola durata della stessa, e dovrà essere distrutto da ciascun candidato, sotto la propria responsabilità deontologica, civile e penale, al termine delle operazioni di voto dell'Assemblea provinciale per la quale egli è candidato.

Articolo 6 – Commissione elettorale ⁴

6.1. - Entro trenta giorni dall'indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa nomina:

- a) la Commissione elettorale, responsabile delle operazioni elettorali, composta da cinque membri sorteggiati tra gli iscritti all'Associazione, che abbiano presentato apposita istanza di nomina, via Posta Elettronica Certificata, entro dieci giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 1), in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi verso Inarcassa e che s'impegnino a non candidarsi alle elezioni di cui all'articolo 3. In carenza di candidature il Consiglio di Amministrazione provvede alle relative nomine.
- b) Fra coloro che abbiano presentato apposita istanza sono inoltre sorteggiati cinque ulteriori componenti supplenti della Commissione Elettorale che subentreranno, in ordine di sorteggio, in caso di impedimento definitivo comunicato da uno o più componenti effettivi.
- c) il Segretario effettivo della Commissione Elettorale individuato nell'ambito del personale di ruolo dell'Associazione, al quale è affidato il compito di supportare la Commissione nelle sue attività, di predisporre l'istruttoria delle decisioni di tale Organo, anche in relazione alle attività di cui al successivo articolo 12, e di redigere il verbale delle sue riunioni.
- d) il Segretario supplente della Commissione Elettorale che coadiuva il Segretario effettivo nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimenti, anche transitori.

6.2 - La Commissione Elettorale si riunisce – di regola – in modalità telematica. Nella riunione di insediamento elegge, al proprio interno, il Presidente. Oltre ai compiti espressamente previsti dai successivi articoli 8, 9 e 12, tale Organo della procedura elettorale, in collaborazione con il Notaio di cui all'articolo 4 ed avvalendosi, se del caso, del referente tecnico di cui all'articolo 8, comma 4, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di voto.

6.3 – I componenti della Commissione Elettorale, e tutti coloro che con essa collaborano, sono tenuti al rigoroso rispetto del dovere di riservatezza in ordine a tutte le attività loro demandate. È fatto loro assoluto

⁴ Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

Articolo 6 – Commissione elettorale

6.1. - Entro trenta giorni dall'indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa nomina:

- a) la Commissione elettorale, responsabile delle operazioni elettorali, composta da cinque membri sorteggiati tra gli iscritti all'Associazione, che abbiano presentato apposita istanza di nomina, via Posta Elettronica Certificata, entro dieci giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 1), in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi verso Inarcassa e che non si candidino alle elezioni indette ai sensi dell'articolo 3. In carenza di candidature il Consiglio di Amministrazione provvede alle relative nomine.
- b) il Segretario della Commissione Elettorale individuato nell'ambito del personale di ruolo dell'Associazione, al quale è affidato il compito di supportare la Commissione nelle sue attività, di predisporre l'istruttoria delle decisioni di tale Organo, anche in relazione alle attività di cui al successivo articolo 12, e di redigere il verbale delle sue riunioni.

6.2 - La Commissione Elettorale si riunisce – di regola - presso la sede di Inarcassa. Nella riunione di insediamento elegge, al proprio interno, il Presidente. Oltre ai compiti espressamente previsti dai successivi articoli 8, 9 e 12, tale Organo della procedura elettorale, in collaborazione con il Notaio di cui all'articolo 4 ed avvalendosi, se del caso, del referente tecnico di cui all'articolo 8, comma 4, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di voto.

6.3 – I componenti della Commissione Elettorale, il Segretario, il Notaio ed il Referente Tecnico di cui all'articolo 8, comma 4, sono tenuti al rigoroso rispetto del dovere di riservatezza in ordine a tutte le attività loro demandate. E' fatto loro assoluto divieto di divulgare a terzi atti, dati, informazioni o notizie in ordine al processo elettorale idonee a violare la segretezza del voto ed a rendere note informazioni in ordine agli esiti delle votazioni prima dei termini di pubblicazione previsti dal presente Regolamento.

divieto di divulgare a terzi atti, dati, informazioni o notizie in ordine al processo elettorale idonee a violare la segretezza del voto ed a rendere note informazioni in ordine agli esiti delle votazioni prima dei termini di pubblicazione previsti dal presente Regolamento.

Articolo 7 - Convalida degli elenchi degli elettori e dei candidati ⁵

7.1 - Almeno dieci giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, il Consiglio di Amministrazione convalida:

- a) gli elenchi degli elettori suddivisi per categoria professionale e Assemblea provinciale;
- b) i nominativi dei candidati con indicata la loro data di nascita ed anzianità di iscrizione a Inarcassa computata ai sensi del successivo articolo 11, alla data della convalida.

7.2 – Ai fini della formazione degli elenchi degli Associati titolari del diritto di elettorato attivo e passivo:

- a) gli Associati contestualmente iscritti all’Albo degli Ingegneri e all’Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono inseriti obbligatoriamente nell’elenco corrispondente all’Albo di prima iscrizione a Inarcassa ovvero, in caso di possesso di contemporanea iscrizione ai due Albi alla

⁵ Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

Articolo 7 - Convalida degli elenchi degli elettori e invio delle credenziali di voto

7.1 - Almeno trenta giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, il Consiglio di Amministrazione convalida:

- a) gli elenchi degli elettori suddivisi per categoria professionale e Assemblea provinciale;
- b) i nominativi dei candidati con indicata la loro data di nascita ed anzianità di iscrizione a Inarcassa computata ai sensi del successivo articolo 10.

7.2 – Ai fini della formazione degli elenchi degli Associati titolari del diritto di elettorato attivo e passivo:

- a) gli Associati contestualmente iscritti all’Albo degli Ingegneri e all’Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono inseriti obbligatoriamente nell’elenco corrispondente all’Albo di prima iscrizione a Inarcassa ovvero, in caso di possesso di contemporanea iscrizione ai due Albi alla data di iscrizione ad Inarcassa, nell’elenco corrispondente alla prima iscrizione all’Albo conseguita, in ordine cronologico;
- b) fermo restando quanto indicato alla lettera a), gli Associati che rilevino di essere stati inseriti in un elenco non corretto per categoria o Assemblea provinciale, devono darne comunicazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere ad Inarcassa, a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai fini del necessario aggiornamento del relativo elenco.

7.3 – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, in ordine alla titolarità del diritto di elettorato attivo, dagli elenchi di cui alla lettera a), sono esclusi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e non concorrono al computo del quorum delle votazioni:

- 1) gli Ingegneri, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti o Conservatori formalmente iscritti presso Inarcassa alla data di indizione delle elezioni per i quali sia stato accertato, a posteriori, il mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 alla medesima data di indizione delle elezioni o che siano successivamente deceduti;
- 2) gli Ingegneri, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che, alla data di ciascuna tornata di voto, non siano più formalmente iscritti nei ruoli di Inarcassa e, pertanto, non siano più titolari del diritto di elettorato attivo.

7.4 – In caso di perdita dei requisiti di iscrizione da parte di un candidato, il Consiglio di Amministrazione ne delibera la decadenza e lo esclude dal relativo elenco di cui alla lettera b). Di tale decadenza viene pubblicato avviso sul portale nella sezione dedicata alle elezioni. In ogni caso, i voti eventualmente espressi a favore del candidato decaduto, sono considerati validi ai soli fini del raggiungimento del quorum, ma non ai fini dell’elezione del Delegato.

7.5 – In caso di revoca della candidatura da parte di un candidato, Inarcassa aggiorna l’elenco di cui alla lettera b) e pubblica un avviso sul portale nella sezione dedicata alle elezioni. In ogni caso, i voti eventualmente espressi a favore del candidato che abbia ritirato la propria candidatura sono considerati validi ai soli fini del raggiungimento del quorum, ma non ai fini dell’elezione del Delegato.

data di iscrizione ad Inarcassa, nell'elenco corrispondente alla prima iscrizione all'Albo conseguita, in ordine cronologico;

- b) fermo restando quanto indicato alla lettera a), gli Associati che rilevino di essere stati inseriti in un elenco non corretto per categoria o Assemblea provinciale, devono darne comunicazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere ad Inarcassa, a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai fini del necessario aggiornamento del relativo elenco.

7.3 – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, in ordine alla titolarità del diritto di elettorato attivo, dagli elenchi di cui alla lettera a), sono esclusi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e non concorrono al computo del quorum delle votazioni:

- 1) gli Ingegneri, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti o Conservatori formalmente iscritti presso Inarcassa alla data di indizione delle elezioni per i quali sia stato accertato, a posteriori, il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 alla medesima data di indizione delle elezioni o che siano successivamente deceduti;
- 2) gli Ingegneri, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che, alla data di ciascuna tornata di voto, non siano più formalmente iscritti nei ruoli di Inarcassa e, pertanto, non siano più titolari del diritto di elettorato attivo.

7.4 – In caso di perdita dei requisiti di iscrizione da parte di un candidato, il Consiglio di Amministrazione ne delibera la decadenza e lo esclude dal relativo elenco di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). Di tale decadenza viene pubblicato avviso sul portale nella sezione dedicata alle elezioni. In ogni caso, i voti eventualmente espressi a favore del candidato decaduto, sono considerati validi ai soli fini del raggiungimento del quorum, ma non ai fini dell'elezione del Delegato.

7.5 – In caso di revoca della candidatura da parte di un candidato, Inarcassa aggiorna l'elenco di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e pubblica un avviso sul portale nella sezione dedicata alle elezioni. In ogni caso, i voti eventualmente espressi a favore del candidato che abbia ritirato la propria candidatura sono considerati validi ai soli fini del raggiungimento del quorum, ma non ai fini dell'elezione del Delegato.

Articolo 8 – Operazioni di voto

8.1 – Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui all'articolo 4. Il voto è personale e segreto: non è ammesso il voto per delega.

8.2. – Il voto può essere espresso, da ciascun Associato titolare del relativo diritto, da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad Internet, in qualunque momento nel corso del periodo di apertura della tornata di voto. È onere del votante la connessione mediante dispositivi tecnicamente idonei a dialogare con la piattaforma di voto, senza che l'inadeguatezza del dispositivo stesso possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto o comportare oneri o responsabilità per Inarcassa.

8.3 – Previa autenticazione sul sito di Inarcassa, ogni votante potrà accedere alla sezione di propria pertinenza nell'ambito del seggio unico nazionale telematico e, previo ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte sistema telematico di voto, potrà esprimere in modo segreto ed univoco la propria preferenza elettorale per l'elezione del Delegato dell'Assemblea provinciale e categoria di cui l'elettore fa parte. Il sistema di voto rende, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto.

8.4 – La gestione tecnica del Seggio è affidata ad una società specializzata, indipendente rispetto all'Associazione, selezionata all'esito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale società metterà a disposizione di Inarcassa una struttura di supporto ed un referente tecnico che collaborerà con la Commissione Elettorale ed il Notaio nominato ai sensi dell'articolo 4, per tutti gli adempimenti necessari.

8.5 - Il sistema di voto di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le

specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli Associati e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software, in modalità disgiunte ed inaccessibili e la garanzia di integrità dei dati. In particolare il sistema di voto dovrà prevedere un backup di sicurezza di tutte le operazioni ed essere conforme a standard internazionali di sicurezza informatica.

8.6 – Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza e non è consentito votare per Associati non inseriti nell'elenco dei candidati di cui all'articolo 5, comma 5, come progressivamente aggiornato.

8.7 – Al termine di ciascuna giornata di voto on line e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno e rende disponibile alla Commissione Elettorale apposito report di verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla valutazione relativa al numero di voti espressi, per Assemblea provinciale e suddivisi per categoria, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il report validato dalla Commissione Elettorale viene subito pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione.⁶

8.8 - Al termine della prima tornata di voto, la Commissione Elettorale accerta preliminarmente per ciascuna Assemblea provinciale e categoria professionale se il numero di coloro che hanno votato ha raggiunto il quorum prescritto dallo Statuto. Quindi dichiara concluse le votazioni per le sole Assemblee provinciali e categorie professionali che hanno raggiunto il quorum e rinvia le operazioni elettorali alla data fissata, ai sensi del precedente articolo 3, per la seconda tornata di voto per le Assemblee provinciali e categorie professionali per le quali il quorum non risulti raggiunto. Tali dati ed informazioni vengono trasmessi tempestivamente dalla Commissione Elettorale al Presidente di Inarcassa, al fine di informare gli Associati delle nuove votazioni mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione e comunicazione via Posta Elettronica Certificata agli elettori delle province e categorie professionali nelle quali il quorum non è stato raggiunto.

8.9 – Qualora, allo scadere della seconda tornata elettorale, la Commissione Elettorale constati il mancato raggiungimento del quorum per una o più Assemblee provinciali o categorie professionali, si procede all'indizione della terza ed ultima tornata elettorale secondo quanto previsto dal precedente articolo 3. Dell'espletamento della terza tornata viene data pubblicità con le medesime modalità di cui al precedente comma 8. Qualora, all'esito della terza tornata di voto, perduri il mancato raggiungimento del quorum, la Commissione Elettorale dà atto, in apposito verbale, della definitiva mancata elezione del relativo Delegato, dandone opportuna comunicazione al Presidente di Inarcassa per gli adempimenti conseguenti da parte dell'Associazione.

Articolo 9 – Scrutinio

9.1 - Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio delle sole Assemblee provinciali e categorie professionali che hanno raggiunto il quorum. Allo scrutinio presenza anche il Notaio di cui all'articolo 4, che redige apposito atto recante gli esiti delle votazioni, allegato al verbale della Commissione Elettorale.

Lo scrutinio è reso pubblico mediante trasmissione delle operazioni in diretta streaming, previa pubblicazione

⁶ Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

8.7 – Al termine di ciascuna giornata di voto on line e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno e rende disponibile alla Commissione Elettorale apposito report di verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla valutazione relativa al numero di voti espressi, per Provincia e suddivisi per categoria, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il report validato dalla Commissione Elettorale viene subito pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione.

del link di collegamento nel sito istituzionale di Inarcassa, nella sezione dedicata alle elezioni.⁷

9.2 – Il Presidente della Commissione Elettorale trasmette, entro la medesima giornata, al Presidente di Inarcassa, il report di cui al precedente articolo 8, comma 7, riferito alla totalità delle giornate di voto.

Articolo 10 – Risultati delle elezioni⁸

10.1 – Entro quindici giorni dall'ultimazione delle operazioni di scrutinio, ciascun candidato deve dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di:

- essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto di Inarcassa;
- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto di Inarcassa;
- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

10.2 – La dichiarazione di cui al precedente comma 1 deve essere trasmessa a Inarcassa, a mezzo Posta Elettronica Certificata entro il termine tassativo di quindici giorni dall'ultimazione delle operazioni di scrutinio. In caso di mancata presentazione della dichiarazione o di trasmissione oltre il termine, il candidato è escluso dalla lista dei candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Articolo 11 – Proclamazione degli eletti

11.1 - Entro venti giorni dall'ultimazione delle operazioni di scrutinio, il Consiglio di Amministrazione delibera l'elenco dei candidati non eleggibili, proclama gli eletti e formalizza l'avvenuta ricostituzione del Comitato Nazionale dei Delegati.⁹

11.2 - Per entrambe le categorie professionali sono eletti Delegati i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

11.3 - In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto il candidato più anziano per periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa e, perdurando la parità, il minore di età.

11.4 - Nel calcolo dell'anzianità assicurativa sono considerati, ad incremento, i periodi oggetto di riscatti e ricongiunzioni presso Inarcassa e, a decremento, i periodi di iscrizione ad Inarcassa ricongiunti verso altri enti previdenziali e quelli per i quali l'Associato abbia chiesto ed ottenuto la restituzione dei contributi utili a pensione in forza della normativa previgente.

11.5 – Nel caso in cui in una Circoscrizione elettorale non siano pervenute candidature valide o non ci siano candidati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto di Inarcassa, il Consiglio di Amministrazione prende atto della definitiva mancata elezione del relativo Delegato. Della mancata elezione viene data opportuna

⁷ Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

9.1 - Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia anche il Notaio nominato dal Consiglio di Amministrazione, redigendo apposito verbale recante gli esiti delle votazioni.

⁸ Articolo introdotto con la modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

⁹ Comma introdotto con la modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

comunicazione sul sito istituzionale. ¹⁰

In caso di mancata elezione non si procede ad elezioni suppletive.

11.6 – L'elenco dei Delegati eletti è pubblicato sul sito istituzionale di Inarcassa entro 5 giorni dalla proclamazione di cui al comma precedente.

11.7 - Il nuovo Comitato Nazionale dei Delegati è convocato dal Presidente di Inarcassa, per il suo insediamento, entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1 ma comunque non prima della naturale scadenza del Comitato Nazionale dei Delegati uscente.

11.8 - Il Comitato Nazionale dei Delegati rimane in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di prima convocazione della riunione di insediamento.

Articolo 12 – Ricorsi alla Commissione Elettorale e insediamento del nuovo Comitato Nazionale dei Delegati

12.1 - Avverso la validità delle operazioni elettorali disciplinate dal presente Regolamento, ogni iscritto può proporre ricorso alla Commissione Elettorale entro il termine decadenziale di dieci giorni calendariali dalla pubblicazione di cui all'articolo 11, comma 6. Il ricorso deve essere indirizzato, per conoscenza, al Presidente di Inarcassa, o a questi trasmesso da parte della Commissione Elettorale. ¹¹

12.2 - La Commissione Elettorale decide in via definitiva sui ricorsi, avvalendosi del supporto istruttorio del suo Segretario effettivo e/o supplente che – ove necessario – è abilitato ad acquisire ogni informazione o documento utile a tal fine presso gli Uffici di Inarcassa ovvero, per il tramite del referente tecnico di cui all'articolo 8, comma 4, dalla società che gestisce il sistema di voto on line. La deliberazione con la quale viene deciso il ricorso deve essere assunta entro dieci giorni calendariali dalla presentazione del ricorso ovvero, nel caso di ricorsi proposti prima del suo insediamento, entro quindici giorni da tale ultima data. La decisione motivata viene notificata, oltre che al ricorrente, al Presidente di Inarcassa, anche al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza di Inarcassa. ¹²

12.3 – Per la decisione sui ricorsi, con riferimento a ciascun membro della Commissione Elettorale trovano applicazione, in via analogica, le disposizioni dell'articolo 51 c.p.c. in materia di astensione e ricsuzione di chi si trovi in una condizione di incompatibilità che non gli consenta di mantenere la propria terzietà nel

¹⁰ Comma introdotto con la modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

¹¹ Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

12.1 - Avverso la validità delle operazioni elettorali disciplinate dal presente Regolamento, ogni iscritto può proporre ricorso alla Commissione Elettorale entro il termine decadenziale di dieci giorni calendariali dalla pubblicazione di cui all'articolo 11, comma 2. Il ricorso deve essere indirizzato, per conoscenza, al Presidente di Inarcassa, ovvero a questi trasmesso da parte della Commissione Elettorale.

¹² Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

12.2 - La Commissione Elettorale decide in via definitiva sui ricorsi, avvalendosi del supporto istruttorio del suo Segretario che – ove necessario – è abilitato ad acquisire ogni informazione o documento utile a tal fine presso gli Uffici di Inarcassa ovvero, per il tramite del referente tecnico di cui all'articolo 8, comma 4, dalla società che gestisce il sistema di voto on line. La deliberazione con la quale viene deciso il ricorso deve essere assunta entro dieci giorni calendariali dalla presentazione del ricorso ovvero, nel caso di ricorsi proposti prima del suo insediamento, entro quindici giorni da tale ultima data. La decisione motivata viene notificata, oltre che al ricorrente, al Presidente di Inarcassa, anche al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza di Inarcassa.

giudizio. In caso di astensione o ricsuzione di uno o più Membri della Commissione Elettorale, la decisione può essere legittimamente assunta qualora vi partecipino almeno tre Membri. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Qualora il Presidente si astenga o venga ricsuato, le relative funzioni vengono svolte dal Membro della Commissione che abbia la maggiore anzianità di iscrizione ad Inarcassa, computata sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 11.¹³

12.4 – Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa delibera sulle eventuali istanze di ricsuzione proposte avverso i componenti della Commissione Elettorale.

12.5 - Qualora i casi di incompatibilità o le ricsuzioni riducano il numero dei Membri della Commissione idonei a pronunciarsi a meno di tre, la decisione sulla singola contestazione viene rimessa, in via d'eccezione, al Consiglio di Amministrazione che dovrà pronunciarsi con le stesse modalità e nei medesimi termini previsti per la Commissione dal presente articolo. In tale ultimo caso, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data alla quale la Commissione Elettorale notifica al Presidente di Inarcassa la necessità che il Consiglio di Amministrazione si faccia carico della decisione in ordine allo specifico ricorso.

12.6 - La notifica delle decisioni della Commissione Elettorale ovvero del Consiglio di Amministrazione, viene trasmessa via Posta Elettronica Certificata al ricorrente entro tre giorni lavorativi dalla data della relativa deliberazione.

12.7 – Avverso le deliberazioni che decidono i ricorsi di cui al presente articolo è ammesso ricorso avanti al Tribunale Civile di Roma in funzione di Giudice Ordinario.

12.8. – Qualora, all'esito di un ricorso elettorale, sia necessario procedere a nuove votazioni che riguardino un numero di delegati non superiore al 3% dei componenti il Comitato, il nuovo Comitato dei Delegati può essere insediato e svolgere le sue funzioni; in caso diverso sarà necessario attendere l'esito delle votazioni suppletive.

Articolo 13 – Norma transitoria

13.1. – Il presente Regolamento trova applicazione a partire dalle prime elezioni di rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati indette successivamente alla data di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.¹⁴

¹³ Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

12.3 – Per la decisione sui ricorsi, con riferimento a ciascun membro della Commissione Elettorale trovano applicazione, in via analogica, le disposizioni dell'articolo 51 c.p.c. in materia di astensione e ricsuzione di chi si trovi in una condizione di incompatibilità che non gli consenta di mantenere la propria terzietà nel giudizio. In caso di astensione o ricsuzione di uno o più Membri della Commissione Elettorale, la decisione può essere legittimamente assunta qualora vi partecipino almeno tre Membri. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Qualora il Presidente si astenga o venga ricsuato, le relative funzioni vengono svolte dal Membro della Commissione che abbia la maggiore anzianità di iscrizione ad Inarcassa, computata sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 10.

¹⁴ Modifica deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 9 - 10 marzo 2023, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 13 giugno 2023.

Testo previgente:

Articolo 13 – Norma transitoria

13.1. – Ferma restando la immediata entrata in vigore delle norme dei precedenti articoli 2 e 11 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del D. Lgs. 39/13, relativamente alle elezioni per il quinquennio 2020/2025 il presente Regolamento troverà applicazione solo nel caso in cui l'approvazione definitiva intervenga entro il 31 marzo 2019. In caso contrario, troverà applicazione dalle successive elezioni per il quinquennio 2025-2030.